



## COMUNICAZIONE DI SERVIZIO DEL 08.05.2018

### Ai dipendenti Area II e Area III

#### Oggetto: Istituti contrattuali

Nel richiamare quanto già disposto da questa Amministrazione in materia, si ritiene opportuno precisare che la fruizione delle **ferie e/o festività soppresse** deve essere richiesta, secondo la procedura autorizzatoria vigente, nei tre giorni precedenti la fruizione delle stesse, salvo circostanze, di necessità ed urgenza, ovviamente non programmabili, nelle quali sarà cura del dipendente darne comunicazione al proprio responsabile di Servizio e al Dirigente competente. **In ogni caso, è necessario accertarsi della relativa autorizzazione.** Per quanto attiene alle modalità ed alle procedure, si rimanda alle precisazioni già fornite dalla comunicazione del Segretario Generale del 15.02.2017.

Per la fruizione dei **permessi e delle altre tipologie** di assenze contrattualmente previste, si fa ugualmente richiamo al puntuale rispetto dei tempi e delle procedure vigenti, invitando a presentare la richiesta nei tre giorni precedenti la fruizione, salvo documentati casi di necessità ed urgenza, verificando che il responsabile del Servizio fornisca il proprio visto, al fine di adottare le necessarie misure organizzative.

Per quanto concerne, poi, la fruizione dei **permessi previsti dalla legge 05.02.1992, n.104**, è auspicabile che quanti ne usufruiscono predispongano una programmazione, di norma mensile, dei giorni in cui intendano assentarsi, fermo restando l'onere di effettuare, in ogni caso, la richiesta di giustificativo secondo la procedura Sipert Self Service.

In caso di necessità, coerentemente alla natura ed alla finalità assistenziale del permesso de quo, il dipendente che lo utilizza è tenuto a comunicare la propria assenza nelle 24 ore precedenti la fruizione del permesso, e comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si avvale del permesso stesso.

Caserta, 8 maggio 2018

**IL DIRIGENTE**  
**dr. Luigi Rao**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000 e del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.(ed in particolare gli artt. 20, 21, 22, 23 e 24) e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente.